



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.  
REGISTRO UFFICIALE  
0010475 - 13/07/2015  
USCITA  
Allegati : 0

FM/COO: me

Roma, 13 LUG. 2015

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili  
di PESARO e URBINO  
Via Almerico da Ventura 2  
61100 Pesaro (PU)**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 157/2015 \_ attribuzione incarichi previsti dalla legge fallimentare agli iscritti nella Sezione B dell'Albo*

In merito al quesito dell'8 giugno 2015 con il quale si chiede se un iscritto nella sezione B dell'Albo può assumere incarichi relativi alle procedure concorsuali, si osserva quanto segue.

L'articolo 1, comma 3 definisce le competenze tecniche degli iscritti nella sezione A dell'Albo, indicando alla lettera d) l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali.

Tali competenze sono attribuite in via riservata agli iscritti nella sezione A in virtù di espresse previsioni legislative.

Per quanto concerne l'incarico di curatore, la norma di riferimento è contenuta nella legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come modificato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169). In particolare, nel disciplinare i requisiti per la nomina a curatore, l'art. 28, comma 1, lett. a) della legge fallimentare include tra i soggetti che possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore "avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti". Con riferimento al commissario giudiziale previsto nel concordato preventivo e nell'amministrazione controllata, le norme di riferimento sono rispettivamente l'art. 163 e l'art. 188 della legge fallimentare che, nel disporre la nomina da parte del tribunale, rinviano espressamente all'art. 28.

Tali norme, dettate prima della costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, fanno riferimento a dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti e devono essere interpretate alla luce delle previsioni contenute nell'art. 78, comma 1, d.lgs. n. 139/2005 le quali dispongono che "a decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli «iscritti negli albi dei dottori commercialisti» o ai «dottori commercialisti», nonché i richiami agli «iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali» o ai «ragionieri e periti commerciali» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di

*entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo".*

Conseguentemente l'esercizio delle attività previste dalla legge fallimentare richiede il requisito professionale dell'iscrizione nella sezione A dell'Albo.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Francesca Maione

